Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 luglio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 *aprile* 1963, *registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1963, *registro n.* 40 *Difesa-Esercito, foglio n.* 141

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 611, 503, 645:

D'ANTONIO Raffaello, da Macerata, tenente;
LOFFREDO Vittorino, da Oristano, capitano;
ZENONE Riccardo, da Napoli, sottotenente.

Regio decreto 29 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1913, registro n. 44, foglio n. 124, Bollettino ufficiale 1913, dispensa 27, pagina 687:

AMBROGI Emilio, da Avellino, tenente.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131, Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 439:

D'ANTONIO Raffaele, da Macerata, tenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 69, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pagina 4128:

POLI Umberto, da Reggio Emilia, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 69, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4240:

MARZUCCHI Tersilio, da Sovicille (Siena), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4630:

CARNEVALE Ottavio, da Pico (Caserta), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 79, pagina 4449:

ZENONE Riccardo, da Napoli, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagine: 6088, 6097:

DEL MAURO Luigi, da Manocalzati (Avellino), sottotenente;
MANTOVANI Ludovico, da Mantova, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6593:

PASQUINELLI Torquato, da Monterotondo Massa Marittima (Grosseto), caporale.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2679:

BERTOLOTTO Nicolò, da Savona, capitano;
PIETROLUONGO Alfonso, da Sant'Antimo (Napoli), sergente.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3973:

D'ANTONIO Raffaello, da Macerata, tenente.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1917, registro n. 52, foglio n. 327, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4385:

MERLI Giacomo, da Vescovato (Cremona), tenente medico.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5113:

CRINITI Luigi, da Serra San Bruno (Catanzaro), tenente.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6589:

PERLASCA Mario, da Milano, tenente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagine: 7174, 7181:

MERCADANTE Tommaso, da Palermo, tenente;
TAMMARO Gennaro, da Napoli, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3250:

PEROTTA Ercole, da Medesano (Parma), capitano.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6547)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. **2085.**

Istituzione di un Istituto d'arte con le sezioni: «Scenotecnica», «Arte del tessuto» e «Arte dei metalli», in Spoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento della istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Spoleto un Istituto d'arte con le sezioni: «Scenotecnica»; «Arte del tessuto» e «Arte dei metalli», e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, è stabilito in L. 36.750.000 (trentaseimilionisettecentocinquantamila). La spesa graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Spoleto di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

Bosco — Scelba — Tambroni

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 128. — Villa

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Spoleto

Sezioni: Scenotecnica; Arte del tessuto; Arte dei metalli

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica e fisica	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero . .	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia per i tessuti	—	1	—
11. Insegnante di tecnologia per i metalli	—	1	—
12. Insegnante di scenotecnica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante per l'arte tessile, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata scenotecnico	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata pittore-scenografo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per le stoffe stampate	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per la oreficeria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Segretario economo	1	—	—
25. Applicato di segreteria	1	—	—
26. Bidelli	4	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 971.

Prelevamento di L. 491.715.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-1963.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 491.715.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-1963.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 491.715.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (cap. n. 131) (per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili).	L.	8.500.000
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale (cap. n. 141) (in relazione alla partecipazione di funzionari dei Servizi informazioni e proprietà intellettuale al corso di formazione presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione di Caserta).	»	2.215.000
Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali demaniali e privati in uso dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro (cap. n. 286) (assegnazione occorrente per provvedere ad indifferibili maggiori spese di manutenzione di locali in uso all'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro).	»	20.000.000
Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico accessorio (cap. n. 388) (per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili).	»	90.000.000

Ministero delle finanze:

Spese casuali (cap. n. 33) (in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze).			»	3.500.000
Manutenzione e sistemazione dei locali del Ministero (capitolo n. 27)	L.	10.000.000		
Fitto di locali per gli uffici esterni del Catasto e dei servizi tecnici erariali (cap. n. 126)	»	52.000.000		
Fitto di locali per gli uffici esterni dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (cap. n. 158)	»	200.000.000		
			L.	262.000.000

(per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale (cap. n. 19) (integrazione connessa con la partecipazione di funzionari di prima nomina ad un corso presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione di Caserta).			»	5.500.000
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 20)	L.	2.000.000		
Spese eventuali all'estero (capitolo n. 68)	»	18.000.000		
			L.	20.000.000

(in relazione a maggiori spese occorse per i viaggi all'estero, prima non prevedibili).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinarie (cap. n. 180 (in relazione alla necessità di provvedere ad urgenti opere di consolidamento della torre dell'orologio del Palazzo del Quirinale).	L.	80.000.000
	L.	491.715.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454 e 31 ottobre 1962, numeri 1500 e 1501;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di L. 491.715.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 131. — Fitto di locali	L.	8.500.000
Cap. n. 141. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale	»	2.215.000
Cap. n. 286. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali demaniali e privati in uso dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 388. — Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali, ecc.	»	90.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 27. — Manutenzione e sistemazione dei locali del Ministero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 33. — Spese casuali	»	3.500.000
Cap. n. 126. — Fitto di locali per gli uffici esterni del Catasto, ecc.	»	52.000.000
Cap. n. 158. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	200.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 19. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale . . .	L. 5.500.000
Cap. n. 20. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	» 2.000.000
Cap. n. 68. — Spese eventuali all'estero . . .	» 18.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 180. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.	» 80.000.000
	L. 491.715.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 972.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1962-63, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (Terzo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391; 21 agosto 1962, n. 1454; 28 ottobre 1962, n. 1514; 31 ottobre 1962, nn. 1503, 1504 e 1505;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro	
Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari	L. 7.830.000.000
Cap. n. 509. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	» 13.493.000.000
Ministero delle finanze	
Cap. n. 226. — Restituzioni e rimborsi	» 8.000.000.000
Cap. n. 227 — Restituzioni e rimborsi dell'addizionale alle imposte dirette, ecc.	L. 500.000.000
Cap. n. 256. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . . .	» 200.000.000
Cap. n. 257. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui filati e sui manufatti tessili esportati .	» 800.000.000
Cap. n. 285. — Restituzione e rimborsi dell'addizionale 5 per cento alle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, ecc. . . .	» 500.000.000
Ministero della pubblica istruzione	
Cap. n. 43. — Stipendi, ecc. al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. .	» 3.000.000.000
Cap. n. 70. — Stipendi, ecc. al personale insegnante di ruolo e dei ruoli speciali transitori, ecc.	» 5.718.000.000
Cap. n. 81. — Stipendi, ecc. al personale insegnante di ruolo e dei ruoli speciali transitori, ecc.	» 850.000.000
Cap. n. 90. — Stipendi, ecc. degli insegnanti di educazione fisica di ruolo, ecc. . .	» 1.854.000.000
Ministero dell'interno	
Cap. n. 55. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Stipendi, paghe, ecc. .	» 970.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	
Cap. n. 7 — Retribuzioni, ecc. per il personale non di ruolo, ecc. .	» 100.000.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni, ecc. per il personale a contratto degli Uffici del lavoro, ecc. . . .	» 336.000.000
Ministero della marina mercantile	
Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc. . . .	» 27.600
Cap. n. 4. — Stipendi, ecc. al personale civile di ruolo, ecc. dell'Amministrazione centrale e periferica, ecc. . . .	» 21.813.600
Cap. n. 6. — Retribuzioni, ecc. per il personale non di ruolo .	» 547.200
Cap. n. 8. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	» 2.548.800
Cap. n. 35. — Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri	» 14.493.000
Cap. n. 49. — Stipendi, ecc. al personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto	» 28.800
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali delle capitanerie di porto ed agli ufficiali del Corpo Equipaggi Militari Marittimi «C.E.M.M.», ecc.	» 6.249.600
	L. 39.196.708.600

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 973.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione, disposta a favore dello Stato, dal gr. uff. Mario De Ciccio.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato, dal gr. uff. Mario De Ciccio, con atto pubblico amministrativo stipulato a Napoli avanti all'ufficiale rogante del Ministero della pubblica istruzione dottor A. Melendez il 21 dicembre 1962, n. 701 di rep. e registrato a Napoli Uff. atti pubblici al n. 9879 il 5 gennaio 1963, donazione consistente in una collezione di maioliche, porcellane, bronzetti, vetri, merletti ed altri oggetti d'arte per complessivi 1363 pezzi.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 974.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione, disposta a favore dello Stato, dall'Ente provinciale per il turismo di Ravenna.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'Ente provinciale per il turismo di Ravenna con atto n. 11944 del 15 febbraio 1961, di un appezzamento di terreno di Ha 1.14.39, sito in Ravenna, via del Cimitero, da utilizzare per la sistemazione della zona adiacente al Mausoleo di Teodorico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1963, n. 975.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, ad accettare una donazione.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, viene autorizzata ad accettare la donazione, effettuata dalla N. D. contessa Idarica Frascara in Gazzoni-Frascara, con gli atti pubblici 4 dicembre 1961, n. 20071 di rep. e 2 gennaio 1963, n. 21793 di rep., rogati dal notaio G. B. Canessa di Alessandria, donazione consistente in uno stabile situato nel comune di Sezzadio (Alessandria), composto di quattordici vani catastali, disposti su tre piani, con cortile da tre lati, il tutto censito nel nuovo catasto edilizio urbano, a pag. 69, foglio 8, mappe 678, 1022 e 1023 (accessori), oltre che nel catasto terreni, a pag. 2429, foglio 8, mappa 677 sub *a*. Detto stabile dovrà mantenere, compatibilmente con le disposizioni del Ministero dell'interno e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'attuale destinazione a caserma per i carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante la via Aurelia orientale, nel comune di Ceriale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona soprastante la via Aurelia orientale, nel comune di Ceriale (Savona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ceriale (Savona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè — costituita da territorio collinare soprastante la via Aurelia — forma un quadro naturale di notevole importanza offrendo inoltre, lungo i suoi percorsi, molti punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo del complesso costiero da Bergeggi all'isola Gallinara;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Ceriale, soprastante la via Aurelia orientale, così delimitata: a nord, confine con il comune di Borghetto Santo Spirito; a est, via Aurelia, dal confine con il comune di Borghetto Santo Spirito all'inizio di via Borgo, via Borgo nel breve tratto tra la via Aurelia e la via del Cimitero; a sud, via del Cimitero fino allo incrocio con le strade vicinali del Piccardone, Lea e Rossina; strada vicinale Rossina fino alla strada vicinale Villette; a ovest, strada vicinale Villette dalla

strada vicinale Rossina fino al rio Rivane; rio Rivane e relativo impluvio, con prosecuzione dell'ultimo tratto di questo in linea retta fino al confine con il comune di Borghetto Santo Spirito, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Ceriale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per le tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 34

Il giorno cinque del mese di aprile millenovecentosessantadue, alle ore 15,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via Dei Vegerio 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*).

4) CERIALE - Proposta di vincolo delle zone di interesse paesistico.

(*Omissis*).

La Commissione propone di apporre il vincolo sulla zona soprastante la via Aurelia orientale, che risulta così delimitata:

nord: confine con il comune di Borghetto Santo Spirito;

est: via Aurelia, dal confine con il comune di Borghetto Santo Spirito all'inizio di via Borgo nel breve tratto tra la via del Cimitero;

sud: via del Cimitero fino all'incrocio con le strade vicinali del Piccardone, Lea e Rossina; strada vicinale Rossina fino alla strada vicinale Villette;

ovest: strada vicinale Villette, dalla strada vicinale Rossina fino al rio Rivane; rio Rivane e relativo impluvio, con prosecuzione dell'ultitimo tratto di questo fino al confine con il comune di Borghetto Santo Spirito.

La motivazione proposta è la seguente:

« Zona collinare soprastante la via Aurelia che forma dalla via stessa quadro panoramico di riferimento ed offre nei suoi percorsi molti punti di vista dai quali si gode lo spettacolo della natura definita nel complesso costiero da Bergeggi all'isola Gallinara ».

Il sindaco di Ceriale esprime parere contrario per la zona compresa tra la strada di Piccardone e la via Aurelia.

Alle ore 18,15 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: BARILE

Il segretario: D'AMBROSIO

(6896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 302, relativo alla strada deviazionale Hauts de Sainte-Rose (Isola della Riunione)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 102 del 4 luglio 1963, il bando di gara n. 302, relativo alla strada deviazionale Hauts de Sainte-Rose (comune di Sainte-Rose). Luogo di esecuzione: Isola della Riunione (Oceano Indiano). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 236.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 15 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M.le Préfet de la Réunion — 3e Division — 2e Bureau a Saint-Denis (Riunione), entro le ore 16 locali del 9 settembre 1963.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6875)

Bando di gara n. 303, relativo alla sistemazione della strada nazionale n. 1 tra Iracoubo e Saint Laurent du Maroni

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 102 del 4 luglio 1963, il bando di gara n. 303, relativo alla sistemazione della strada nazionale n. 1 tra Iracoubo e Saint Laurent du Maroni, per una lunghezza di km. 108 di cui km. 51 di nuova costruzione. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per la stima dei lavori: 9.900.000 Fr. f. Termine previsto per l'esecuzione: 24 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monseur le Préfet de la Guyane — 2ème Division — 1er Bureau — a Cayenne (Guiana) entro la data stabilita per la loro apertura che avverrà il 16 ottobre 1963 alle ore 10 locali (ore 15 G.M.T.), presso la Prefettura della Guiana francese.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale n. 2166 in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 57, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino, con l'esclusione della zona interessante il castello feudale già dei Pignatelli, e sono state respinte le 34 opposizioni presentate dai signori: Sanità Agnese, Sanità Luigi, eredi di Sanità Gaetano Mario, Pizzillo Emanuele, Michele Lazazzera, Bellaroba Giuseppe, Mobilia Antonio, Addonizio Rita, Cavalletti Rosaria, Cavotta Giovanni, Sorrentino Gerardo, Sorrentino Giuseppe, Iorio Mario, Marra Francesco, Sorrentino Alba, Tedesco Albina, Panzone Alfonso, Tedesco Pasquale, Russolillo Giuseppina, Castiello Gerardo, Caccese Vincenzo, Mangialetto Felice, Luigi Pizzillo, Emanuele Pizzillo, Papa Donata, Lo Conte Anna, Alfonso Panzone, Vernacchio Crescenzio, Giammito Pompilia, Fiorito Concetta, Domenico e Michele Capozzi, coniugi Gelormini Nicolangelo e Sorrentino Maria Diletta, Gelormini Giovanna, Sanità Agnese.

Sono respinte le osservazioni formulate dal Consiglio comunale di Montecalvo Irpino.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6799)

Piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale n. 2437, in data 28 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 55, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino, con l'esclusione della parte interessante il Palazzo ducale in via d'Afflitto, la casa De Angelis in via Capezzuto ed il Duomo con la relativa zona d. rispetto.

Sono state respinte le 107 opposizioni presentate dai signori: Nicoletti Michelangelo, D'Alessandro Mario, Abbatangelo Raffaele, Torta Luciano, D'Agostino Luigi, D'Agostino Angela ed Anna, Edoardo Marino, Riccio Salvatore, Andrea Spagnuolo, Palmieri Luigi, Gelormini Ettore, Purcaro Teresa, De Stefano Raffaele, Cardinale Raffaele, Barricelli Nicolina, Manganiello Grazia, Festa Lorenzo, D'Alessandro Giuseppe, Ettore del Conte, Claudio del Conte, Ferrara Nicola, Sicuranza Francesco Paolo, Turrito D'Intino Rosa, Mastrandrea M. Giuseppa in La Porta, Forte Giuseppe, Virginio Mario Greco, Cozzo Letterio, Melito Giovanni, Melito Francesco e Luigi, De Jesu Raffaele, Affidato Luigi, Ciampa Felice, Morelli Nicola Maria, Santoro Generoso, Flammia Mario, Moschella Giovanni, De Paolo Leopoldo ed altri, Di Donna Mario, Flammia Rosa ed altri, Nicoletti Michelangelo, Pratola Gennaro, Albanese Emilio, Albanese Francesco, Farisco Raffaele, Sgobbo Italo, Albani Giunio-Giovanni, Claudina, Raffaella, Maria e Luisa, Carpentieri Berardino, De Furia Raffaele, Roggia Elisabetta, Rubino Nicola, Di Donna Carlo, De Furia Elena, Bilotta Emilio, Nicoletti Michelangelo, Squarcio Matteo, Squarcio Irene, Scapato Luisa, Schiavo Alfredo, Ciccarelli Vincenzo, Ciani Maria, Gianuario Antonio, Nicoletti Michelangelo, Ciasullo Giuseppe, Frangulli Lucia, Ciccarelli Gaetano, Pisapia Biagio, Manganiello Raimondo, Adinolfi Amedeo, Pironti Luigi, Ciccone Ida, Ferriero Lorenzo, De Furia Maria, Sgobbo Raffaele, Albani Luigi, Ciocarelli Gabriele, Verde Giovanni, Riccio Antonio, Panza Gerardo, Ciardulli Ettore, Rendesi Ettore, Ferrara Michele, Cozzo Filippo, Lo Conte Raffaele; Speranza Silvio, D'Amico Michele, Di Nardo Maria ed Ersilia, De Paola Luigi, Vinciguerra Nicoletta, Borrazzo Generoso, De Gruttala M. Rosa ed altri, Albani Giovanni, Melito Giuseppe, Duro Vincenzina, Gambacorta Antonio, Moscatelli Pasquale, Miranda Rosa, Cicchella Domenico, Moscatelli Cesare, Ciasullo Mario e Rendesi Galini Maria, Dotolo Antonio fu Vincenzo, Manlio Purcaro, Pisapia Biagio, D'Alessandro Vittorio, Sicuranza Marenza, Caggianelli Ersilio e Dotolo Antonio fu Otangelo.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6797)

Piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda

Con decreto ministeriale n. 2435 in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963 al registro numero 28, foglio n. 58, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda, e sono state respinte le 4 opposizioni presentate dai signori: Romano Filomena, Giacobbe Giuseppina, Faretra Raffaella e Di Placido Gilda.

Il termine entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6798)

Piano di ricostruzione del comune di Molinara

Con decreto ministeriale n. 2167 in data 30 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 65, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Molinara, con l'esclusione della zona di Borgo più Antico e di quella del campo sportivo e sono state respinte le 24 opposizioni presentate dai signori: Leonardis Vincenzo, Longo Clementina, Seneca Giovanni, Rosati Benedetto, Caruso Carmela, Leonardis Nicola, Leonardis Pasquale, Callisto Donatangelo, Baldino Carmelo, Anzovino Giovanni, Callisto Donato, Cirocco Donato, Baldino Antonio, Leonardis Giuseppe, Cirocco Pellegrino, Gentilcore Francesco, Callisto Cosimo, Anzovino Pasquale, Cirocco Angelo, Caruso Giuseppe, Cirocco Nicola, Gentilcore Michelangelo, Cirocco Giuseppe, Baldino Grazie.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6806)

Piano di ricostruzione del comune di Reino

Con decreto ministeriale n. 2438 in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 62, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Reino e sono state respinte le 3 opposizioni presentate dai signori: Versino Mario ed altri, Calzone Angelo e Corbo Salvatore, nonchè l'osservazione presentata dal sig. D'Agostino Mario ed altri.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6803)

Piano di ricostruzione del comune di Casalbore

Con decreto ministeriale n. 2163 in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 61, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Casalbore con l'esclusione della parte interessante la Torre Castello con il centro medioevale e relativa zona di rispetto, e sono state respinte le 30 opposizioni presentate dai signori: Di Blasio Assunta, Luongo Domenico, Gallo Francesco, Zullo Michele, Lauro Antonio, Cristini Teodorico, Bruno Maria ed Arturo, Romano Antonia, Lamparelli Cerardo, Cocco Fernando Antonio, Di Nestore Gerardo ed Antonio, Romano Carmela, Melillo Gioconda Teresa, Zamparelli Innocenzo, Bruno Mariannina, Gambarota Alfredo, Gambarota Lucia, Masella Annio, Anatolio, Genesia e Pasquale, Maraviglia Mario, Savio Giuseppe, Perrella Vincenzo, Patrevita Ersilio, Tascione Ettore e De Luca Nunzia, Mennitto Igino e Drusia, Masella Marcello, Paoletta Alfredo, Nigro Domenico, Corso Antonina, Salvatore Emilio, Antonaccio Alessandro, Di Blasio Clemente.

Sono state respinte le osservazioni formulate dalla Giunta comunale di Casalbore con delibera 28 febbraio 1963, n. 15.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6805)

Piano di ricostruzione del comune di Sant'Arcangelo Trimonte

Con decreto ministeriale n. 2165 in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 63, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Sant'Arcangelo Trimonte con l'esclusione della parte interessante il castello feudale, assoggettato a vincolo storico-monumentale-artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Sono state respinte le 8 opposizioni presentate dai signori: Ciliberti Angelo Concepito, Mazzone Felice, Mazzone Giovanni, Pagliuso Fernando, Bozza Icaro, Cecere Bonaventura, Mazzarella Luigi e Ciliberti Angelo Concepito.

Sono state respinte le osservazioni formulate dai signori: Rocco Amodio Cangiano ed altri e quelle del Consiglio comunale di Sant'Arcangelo Trimonte.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6800)

Piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita

Con decreto ministeriale n. 2436 in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 64 è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita, e sono state respinte le 23 opposizioni presentate dai signori: Libera, Elisa ed Angelina Ruccia, Adamo e Carmine Nista, Mario Pugliese, Antonia Tosto, Elena Mascia, Pasqualino Zeolla, Cangiano Filomena, Pasqualina e Giuseppe Mascia, Maddalena e Filomena Vorrasi, Pasquale Carletto, Luigi Nista, Giuseppe D'Agostino, Tommasina e Annunziata Nista, Francesco Scrocca, Francesco Nista, Elisa Nista, Francesco Del Grosso, Guido De Paolis e Carmine Boscarelli, Luigi Paolucci, Vincenzo Palmieri, Italo Pozzuto, Cioccia Giuseppe, D'Emilio Antonio ed altri.

E' stata accolta l'opposizione presentata dal signor Abele Nargi.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6801)

Piano di ricostruzione del comune di Pietralcina

Con decreto ministeriale n. 2434 in data 31 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, al registro n. 28, foglio n. 60, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Pietralcina.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6802)

Piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo

Con decreto ministeriale n. 2164 in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963 al registro n. 28, foglio n. 59, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo.

Il tempo entro cui dovrà essere attuato il piano e compiute le relative espropriazioni è stato fissato in anni due.

(6804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1963, registro n. 517 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Saracena (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6934)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Carrara (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6923)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1963, il comune di San Luca (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6925)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1963, il comune di Messina, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.348.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 23 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,64	621,30	621,325	621,25	621,25	621,45	621,25	621,65	621,50	—
$ Can.	575,26	575,30	575 —	574,85	574,25	575,06	574,90	575,70	575,12	—
Fr. Sv.	143,83	143,71	143,72	143,70	143,69	143,82	143,705	143,82	143,83	—
Kr. D.	90,03	89,98	89,98	89,99	90,05	90 —	89,98	90,05	90,01	—
Kr. N.	87,01	86,90	86,95	86,93	86,98	86,95	86,94	87 —	86,94	—
Kr. Sv.	120,05	119,97	120 —	119,99	120 —	120,02	119,9825	120,05	120,02	—
Fol.	172,55	172,40	172,51	172,46	172,50	172,50	172,46	172,55	172,50	—
Fr. B.	12,45	12,452	12,4575	12,45625	12,45	12,46	12,4555	12,45	12,46	—
Franco francese	126,85	126,75	126,75	126,76	126,82	126,81	126,74	126,85	126,81	—
Lst.	1740,37	1740,15	1740,05	1739,95	1739,50	1740,43	1739,90	1740,50	1740,47	—
Dm. occ.	155,99	155,98	156 —	155,935	155,90	155,99	155,945	156,05	156 —	—
Scell. Austr.	24,09	24,06	24,08	24,07875	24,05	24,09	24,07875	24,10	24,09	—
Escudo Port.	21,70	21,68	21,69	21,675	21,79	21,69	21,685	21,72	21,73	—

Media dei titoli del 23 luglio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,90
Redimibile 3,50 % 1934	90,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,25
1 Dollaro canadese	574,875
1 Franco svizzero	143,702
1 Corona danese	89,985
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	119,983
1 Fiorino olandese	172,46
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	126,75
1 Lira sterlina	1739,925
1 Marco germanico	155,94
1 Scellino austriaco	24,079
1 Escudo Port.	21,68

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Collocamento nei ruoli speciali transitori di alcune categorie di insegnanti delle scuole di istruzione secondaria ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 e 7 settembre 1962, con il quali sono stati istituiti i posti di ruolo speciale transitorio da conferire, rispettivamente, al personale insegnante e al personale insegnante tecnico-pratico, ai sensi del citato art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visti i decreti ministeriali 18 settembre 1962, con i quali si è provveduto alla ripartizione dei predetti posti di ruolo speciale transitorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono conferiti a domanda i seguenti posti di ruolo speciale transitorio istituiti coi decreti del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 e 7 settembre 1962, citati nelle premesse:

Scuole medie:

Economia domestica . . . . posti 592

Scuole secondarie di avviamento professionale:

Stenografia	posti	273
Dattilografia	»	251
Calligrafia	»	110
Canto corale	»	451
Disegno	»	960
Materie tecniche industriali	»	51
Materie tecniche agrarie	»	41

Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro:

Insegnanti tecnico-pratici . . . . . posti 17

Art. 2.

Il collocamento nei ruoli speciali transitori predetti può essere richiesto dagli insegnanti non di ruolo dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, numero 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonchè dagli insegnanti tecnico-pratici che nell'anno scolastico 1960-61 erano in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario.

Art. 3.

Non possono aspirare al collocamento nei ruoli speciali transitori, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che:

1) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

2) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione;

3) siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

4) siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

5) siano incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall'insegnamento;

6) siano incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Non possono, altresì, aspirare al collocamento nei ruoli speciali transitori coloro che occupino un qualsiasi altro posto di ruolo nella pubblica Amministrazione e coloro che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 5, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario o, relativamente agli insegnanti tecnico-pratici, del corrispondente personale di ruolo ordinario.

Art. 4.

Ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori, ciascun aspirante deve presentare domanda redatta in carta da bollo, nella quale è tenuto a dichiarare:

a) il cognome e il nome (le aspiranti coniugate riporteranno il cognome da nubile), la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarerà le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico);

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal precedente art. 3;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della data e dell'istituto o università presso il quale è stato conseguito;

h) l'abilitazione o il titolo abilitante in base al quale ha ottenuto la stabilità nell'incarico ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni (gli insegnanti tecnico-pratici non sono tenuti a formulare questa dichiarazione);

i) il ruolo speciale transitorio nel quale chiede il collocamento;

l) il recapito preciso.

Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non

assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata, per coloro che non siano in servizio, dal notaio o dal segretario comunale; per gli altri dal capo dell'istituto.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo il collocamento nei ruoli speciali transitori eventuali provvedimenti di esclusione.

Alla domanda gli aspiranti al collocamento nei ruoli speciali transitori per l'insegnamento di stenografia, dattilografia, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali e agrarie devono allegare:

1) una scheda personale indicante le generalità del richiedente e la documentazione che egli produce, da esibire in unico esemplare. Dette schede sono in distribuzione presso i Provveditorati agli studi e devono essere compilate dall'aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione, facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori e ai titoli allegati;

2) un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente provveditore agli studi, da cui risulti la conseguita stabilità nell'incarico ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni;

3) il certificato del titolo di abilitazione o del titolo abilitante in base al quale è stata conseguita la stabilizzazione nell'incarico. Tale certificato, che potrà essere esibito anche in copia autentica, dovrà indicare il punteggio complessivo riportato, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo.

Gli aspiranti al collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici devono allegare alla domanda la scheda di cui al precedente n. 1 e un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente capo d'istituto, da cui risulti che nell'anno scolastico 1960-61 erano in servizio in qualità di insegnanti tecnico-pratici, con la indicazione del posto occupato e della eventuale specializzazione.

Art. 5.

Le domande di collocamento nei ruoli speciali transitori debbono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, e debbono pervenire entro 60 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno prese in esame le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato o che non siano state corredate, entro il termine stesso, dei documenti indicati al precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Gli aspiranti che non siano in possesso dei certificati di abilitazione potranno farne richiesta, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, con separata istanza in carta da bollo indirizzata all'Ufficio concorsi scuole medie, chiedendo altresì che sia allegato d'ufficio alla domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori. A detta istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (cioè non per atti amministrativi) da L. 200 quanti sono i certificati di cui si chiede il rilascio.

Art. 6.

I posti di ruolo speciale transitorio saranno conferiti in base a graduatorie di merito che verranno compilate, per ciascuno degli insegnamenti indicati all'articolo 1, da apposite Commissioni.

Tali Commissioni saranno costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, e di esse saranno chiamati a far parte professori ufficiali o liberi docenti delle università e degli istituti superiori, o anche soltanto presidi o professori ordinari degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria.

Di ogni Commissione farà parte, inoltre, un funzionario di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo nell'ordine risultante dal punteggio complessivo che conseguiranno a seguito della valutazione dei titoli, da effettuare secondo la tabella annessa al presente decreto.

I titoli, che l'aspirante intende far valere ai fini dell'assegnazione dei punteggi previsti dalla predetta tabella, debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, nel termine stabilito al precedente art. 5, scaduto il quale non saranno più accettati titoli o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altra Amministrazione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

A tal fine valgono le seguenti norme:

1) i certificati delle abilitazioni o idoneità, con voto relativo, possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica;

2) i certificati di servizio scolastico debbono indicare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico, il numero delle ore settimanali di insegnamento, il titolo di studio in base al quale è stato conferito l'incarico. Quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali di istruzione secondaria, debbono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopraindicati. Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza deme-

rito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, contenere l'attestazione che il servizio è stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per i certificati rilasciati dai provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni;

3) il titolo di studio posseduto deve essere documentato con un certificato in carta da bollo attestante il punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma;

4) i disegni e le pitture debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

5) l'assegnazione dei punteggi previsti per le « valutazioni speciali » è subordinata alla documentazione delle rispettive qualifiche nel modo appresso indicato

a) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono presentare l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 200 da rilasciarsi, in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati e dragaggio mine, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento ad opera del nemico debbono presentare apposite attestazioni in carta da bollo da L. 200 rilasciate dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

f) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto nel cui territorio hanno la loro residenza;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467 i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra di cui alla legge 23 febbraio 1960, n. 92, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) le vedove non rimaritate dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) debbono presentare un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *i*) debbono produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del comune di residenza, nonchè un'attestazione dell'amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista

dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana.

Art. 8.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine gli aspiranti debbono comprovare il diritto alla precedenza con attestati prodotti unitamente alla domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori e, comunque, entro il termine stabilito al precedente art. 5, tenendo presente che hanno titolo al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I predetti requisiti, oltrechè nei modi stabiliti dal precedente art. 7, dovranno essere documentati come segue:

a) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile;

c) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i figli dei mutilati ed invalidi per sevizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

e) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati all'art. 7 lettera *g*) ed *i*), nonchè le madri e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

f) gli aspiranti coniugati devono presentare lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, dal sindaco del comune dove hanno il normale domicilio.

Art. 9.

Il conferimento dei posti di ruolo speciale transitorio di cui al precedente art. 1 sarà disposto, per cia-

scun ruolo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, salvo le riserve previste dalle norme vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra e degli invalidi per causa di servizio.

Art. 10.

Le graduatorie, compilate ai sensi dei precedenti articoli, sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati che avranno la possibilità di essere collocati nei ruoli speciali transitori saranno invitati a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione ministeriale:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato), in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza; qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

c) certificato rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

e) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

Il certificato medico deve essere integrato con l'annotazione relativa all'avvenuto accertamento sierologico.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica i candidati, per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dal collocamento nei ruoli speciali transitori;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornata, con l'annotazione delle eventuali benemerenze a campagne di guerra e munita della marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni intercalare, annullate dall'Ufficio del registro. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo. Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Gli aspiranti che si trovino alle armi debbono presentare un certificato rilasciato dal comando del corpo cui appartengono, comprovante la loro condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano, salvo a produrre, all'atto del congedamento, regolare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Tutti i certificati sopra indicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione ministeriale specificata al secondo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Art. 11.

Decade dal diritto al collocamento nei ruoli speciali transitori chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel precedente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla ricezione dei documenti stessi.

Art. 12.

Le graduatorie degli aspiranti al collocamento nei ruoli speciali transitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati collocati nei ruoli speciali transitori non saranno restituiti i documenti e titoli prodotti ai fini del presente decreto, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini

fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare al collocamento nei ruoli speciali transitori o di non aver nulla da eccepire in ordine al mancato collocamento nei ruoli stessi.

I provveditori agli studi e i capi d'istituto daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963
Registro n. 28, foglio n. 250

ALLEGATO

Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti al collocamento nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

1. *Abilitazione in base alla quale è stata conseguita la stabilità nell'incarico.*

All'abilitazione conseguita per esami e alla laurea o diploma abilitante, i cui punteggi debbono essere riportati in centesimi, vengono attribuiti 50 punti, più un coefficente di 2 punti per ogni voto oltre i 60.

2. *Servizio scolastico*:

a) per ogni anno di servizio prestato dopo il conseguimento della laurea, del diploma o di altro titolo sufficiente per l'ammissione agli esami di abilitazione, per non meno di sette mesi e di sei ore settimanali, in scuole secondarie statali, pareggiate e legalmente riconosciute:
per i primi 4 anni, per anno . . . punti 7
dal 5° al 10° anno, per anno . . . . » 5,5
dall'11° al 25° anno, per anno . . . » 4

b) per ogni anno di servizio prestato come sopra per almeno 5 mesi per ogni anno:
del punteggio come sopra attribuito . . » 3/4

c) per ogni anno di servizio di insegnante tecnico-pratico della durata di dodici mesi, in scuole secondarie statali, pareggiate e legalmente riconosciute:
per i primi 4 anni, per anno . . . . » 7
dal 5° al 10° anno, per anno . . . . » 5,5
dall'11° al 25° anno, per anno . . . » 4

d) per ogni anno di servizio prestato come sopra, per almeno 8 mesi in ogni anno:
del punteggio come sopra attribuito . . » 2/3

e) per le qualifiche conseguite nell'ultimo triennio di insegnamento presso le scuole secondarie statali o pareggiate:
per ogni qualifica di « ottimo » . . . » 3
per ogni qualifica di « valente » . . . » 2
per ogni qualifica di « buono » (1) . . » 1

f) servizio prestato nella scuola popolare per l'intera durata dei corsi previsti dalla lettera e) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, per gli insegnamenti per i quali sia richiesto il titolo di insegnante di scuola secondaria . . . . » 4

g) per l'insegnamento in corsi di istruzione secondaria o professionale per partigiani, ex internati, perseguitati politici, emigrati, lavoratori, ecc., autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Provveditorati agli studi o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nonchè per l'insegnamento in scuole secondarie, per periodi inferiori a quelli previsti dalle lettere b) e d) e per orario settimanale inferiore alle sei ore (2) . . . . fino a » 8

h) per ogni anno di incarico universitario per insegnamento affine a quello relativo al posto richiesto . . . . da » 8 a 12

i) per ogni anno di servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università, per insegnamento affine a quello relativo al posto richiesto (3) . . . da punti 6 a 10

3. *Titoli di studio e di cultura*:

a) titolo di laurea o diploma di grado universitario richiesto per l'insegnamento, compresi i titoli di per se stessi abilitanti già valutati ai fini del punteggio relativo al titolo di abilitazione (4):
per ogni voto superiore ai 66 fino a 100 . » 0,75
per ogni voto oltre i 100 . . . . » 1
per la lode . . . . » 4

b) diploma di istituto medio di 2° grado richiesto per l'insegnamento (5):
per ogni voto superiore ai 60 fino a 90 . . » 0,75
per ogni voto oltre i 90 fino a 100 . . . » 1

c) diploma specifico (6) . . . . . » 10

d) idoneità o abilitazioni parziali per esami, lauree o diplomi parzialmente abilitanti rispetto agli insegnamenti corrispondenti ai posti per i quali si richiede il collocamento nei ruoli speciali transitori . . . . da » 6 a 30

e) titoli di esercizio professionale attinenti ai posti richiesti . . . . . . fino a » 12

f) altri titoli di studio e di cultura . fino a » 10

g) pubblicazioni . . . . . . fino a » 20

4. *Valutazioni speciali* (fino a un massimo di 40 punti):

1) servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:
per ogni anno . . . . » 4
per frazione di anno . . . . . » 2
punteggio supplementare per ogni anno di ritardo nel conseguimento della laurea o del diploma dovuto a servizio in reparti combattenti o partigiani, limitatamente al periodo 1940-45 o fino al ritorno dalla prigionia o dalla deportazione . » 4

2) croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra) . . . . » 2

3) croce di guerra al valor militare . . » 6

4) avanzamento per meriti di guerra . . » 6

5) medaglie di bronzo al valor militare . » 10

6) medaglie d'argento al valor militare . . » 13

7) promozione per merito di guerra . . » 13

8) medaglie d'oro al valor militare oppure ordine militare d'Italia . . . . . . » 30

9) ferite in combattimento, ciascuna . . » 3

10) servizio d'infermiera presso Enti delle forze armate partecipanti alle operazioni di guerra:
per ogni anno . . . . » 2
per frazione di anno . . . . . » 1

11) perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 . . » 20

12) vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti; profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 e del decreto ministeriale 10 giugno 1948 . . . . » 20

5. *Detrazioni*:

per ciascuna qualifica di « insufficiente » riportata negli anni scolastici dal 1945-46 in poi . » 25
per punizioni disciplinari . . . . da » 5 a 20
per pubblicazioni negative . . . . da » 5 a 30
per altri demeriti . . . . . fino a » 15

Roma, addì 1° aprile 1963

Il Ministro: Gui

Note:

(1) La valutazione del servizio scolastico e della qualifica è attribuita secondo le indicazioni di cui alle lettere da a) ad c) a coloro che in ciascuno anno abbiano prestato servizio per uno stesso insegnamento e per periodi di tempo ivi determinati. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento in un intero corso comporti meno di sei ore settimanali.

E' valutato per intero, sempre in rapporto alla durata di ciascun anno scolastico, l'insegnamento prestato in scuola dello stesso grado o di grado superiore rispetto alla scuola cui appartiene il posto di ruolo speciale transitorio richiesto, quando si tratti dello stesso insegnamento o di insegnamento affine; è valutato per metà in ogni altro caso.

In quest'ultima misura è valutato ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato nella carriera direttiva dei Convitti nazionali dopo il conseguimento della laurea, e per un quarto dell'intero ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole elementari. Il servizio nei convitti e nelle scuole elementari non è cumulabile per uno stesso anno con quello di cui alle lettere da *a*) ad *f*); la sua valutazione, insieme con quella del servizio nelle scuole secondarie, non può superare nel complesso i limiti previsti dal terzo comma della presente nota.

Il servizio, se prestato per l'insegnamento per il quale viene richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori, è valutato fino ad un massimo di 25 anni; se prestato, viceversa, per insegnamenti per i quali è prevista dal vigente ordinamento la corrispondente cattedra di ruolo ordinario, è valutato fino ad un massimo di 10 anni. Non sono valutati servizi prestati anteriormente al 1932-33.

Alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole secondarie è valutato il servizio militare prestato, dopo il conseguimento della laurea o del diploma prescritto per l'insegnamento, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non si tratti del servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945. La massima qualifica è attribuita al servizio militare nell'anno 1945-46.

Ugualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la fine dell'anno anzidetto, nel qual caso è attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47 se il periodo da computare sia almeno di 5 mesi per gli insegnanti e di almeno di otto mesi per gli insegnanti tecnico-pratici. La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra. Coloro che per motivi politici o di razza non poterono, durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi, hanno diritto alla valutazione del periodo corrispondente. Il servizio militare, il periodo di deportazione e quello di esclusione dall'insegnamento per motivi politici o di razza si considerano come servizio scolastico prestato nel posto per il quale è richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori.

In nessuno dei casi di cui al presente comma, tenuto conto anche di eventuali servizi scolastici precedenti, possono essere superati i limiti di tempo indicati nel terzo comma.

(2) Il punteggio per i servizi di cui alla lettera *g*) è complessivo, qualunque sia il numero degli anni di servizio e il numero dei corsi tenuti. La valutazione fino al massimo previsto terrà conto della durata e della natura dei servizi stessi.

(3) I servizi di cui alle lettere *h*) ed *i*) non sono cumulabili in uno stesso anno, nè fra di loro nè con gli altri servizi. La loro valutazione non può superare il massimo di cinque anni. Nella valutazione complessiva di questi con gli altri servizi si applicano i limiti di cui al terzo comma della nota n. 1.

(4) Le lauree e i diplomi universitari diversamente classificati devono essere riportati a 110.

(5) I diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 100.

(6) Il coefficiente di cui alla lettera *c*) va attribuito ai soli insegnanti tecnico-pratici.

(3656)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.